

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 890**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

### **Sintesi per l'Aula**

luglio 2013  
n. 43



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
del lavoro e della salute

ufficio ricerche nei settori  
economico e finanziario



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 890**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

### **Sintesi per l'Aula**

luglio 2013

n. 43

a cura di: M. Bracco, S. Moroni



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
<b>Articolo 1</b> <i>(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)</i> .....	11
<b>Articolo 2, commi da 1 a 9</b> <i>(Misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento e al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni)</i> .....	11
<b>Articolo 2, commi 10-14</b> <i>(Tirocini curricolari e in orario extra-curricolare)</i> .....	12
<b>Articolo 3</b> <i>(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)</i> .....	13
<b>Articolo 4</b> <i>(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)</i> .....	13
<b>Articolo 5</b> <i>(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")</i> .....	14
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)</i> .....	14
<b>Articolo 7</b> <i>(Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92)</i> .....	14
<b>Articolo 8</b> <i>(Banca dati delle politiche attive e passive)</i> .....	15
<b>Articolo 9, commi 1-12</b> <i>(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e norme relative ai soggetti extracomunitari)</i> .....	16
<b>Articolo 9, commi 13-15</b> <i>(Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto)</i> .....	17
<b>Articolo 9, comma 16</b> <i>(Disciplina delle start-up innovative)</i> .....	17
<b>Articolo 10</b> <i>(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)</i> .....	18

<b>Articolo 11, comma 1</b> <i>(Rinvio dell'incremento dell'aliquota IVA)</i> .....	19
<b>Articolo 11, commi 2-4</b> <i>(Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia)</i> .....	19
<b>Articolo 11, comma 5</b> <i>(Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund)</i> .....	19
<b>Articolo 11, comma 5-bis</b> <i>(Sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti)</i> .....	19
<b>Articolo 11, comma 6</b> <i>(Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD))</i> .....	20
<b>Articolo 11, commi 7 e 8</b> <i>(Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012)</i> .....	20
<b>Articolo 11, commi 9-11</b> <i>(Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali)</i> .....	21
<b>Articolo 11, comma 11-bis</b> <i>(Finanziamenti agevolati per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)</i> .....	22
<b>Articolo 11, comma 11-bis</b> <i>(Disposizioni per la ricostruzione di immobili siti nel del Comune di Marsciano danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009)</i> .....	23
<b>Articolo 11, comma 12</b> <i>(Addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)</i> .....	23
<b>Articolo 11, commi 13-16</b> <i>(Trasporto ferroviario nella Regione Campania)</i> .....	23
<b>Articolo 11, comma 17</b> <i>(Fondazioni lirico-sinfoniche e FUS)</i> .....	24
<b>Articolo 11, commi 18-20</b> <i>(Incremento dell'acconto IRPEF e IRES)</i> .....	24
<b>Articolo 11, comma 21</b> <i>(Incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi)</i> .....	24
<b>Articolo 11, commi 22 e 23</b> <i>(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)</i> .....	24

<b>Articolo 11-bis</b> <i>(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)</i> .....	25
<b>Articolo 12</b> <i>(Copertura finanziaria)</i> .....	26





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani)*

L'**articolo 1** introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente (con soggetti aventi i suddetti requisiti anagrafici) da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento.

**Gli emendamenti 1.27, 1.35, 1.500 (con il relativo subemendamento 1.500/19) e 1.501, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono (oltre ad alcune modifiche di natura procedurale od esplicativa) di: escludere l'applicazione dell'incentivo per le assunzioni per lavoro domestico; limitare i requisiti alternativi (di cui al **comma 2**) del lavoratore assunto alla circostanza di esser privo da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito o di esser privo di un diploma di scuola media superiore o professionale, sopprimendo il requisito alternativo di vivere esclusivamente con una o più persone a carico; abrogare i termini temporali (di cui ai **commi 3 e 15**) entro cui deve essere stipulata l'assunzione (fermi restando i limiti di risorse finanziarie, le quali cessano nel 2016); escludere il requisito summenzionato dell'incremento occupazione netto, qualora il posto o i posti occupati si siano resi vacanti per le fattispecie individuate dalla nuova versione del **comma 3**; introdurre il termine temporale di un mese, entro il quale la suddetta trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato deve essere accompagnata da un'ulteriore assunzione ad incremento; sopprimere il divieto (di cui al **comma 17**), per le regioni e le province autonome, di porre requisiti aggiuntivi, con riferimento agli incentivi in oggetto corrisposti mediante le risorse aggiuntive eventualmente messe a disposizione da parte delle medesime regioni e province autonome.

L'**emendamento 1.48, anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di specificare che l'incentivo di cui al **presente articolo** costituisce oggetto di monitoraggio e di valutazione.

## **Articolo 2, commi da 1 a 9**

*(Misure relative all'apprendistato professionalizzante, ai tirocini formativi e di orientamento e al periodo di utilizzo del credito d'imposta per nuove assunzioni)*

I **commi da 1 a 9** concernono: l'apprendistato professionalizzante; i tirocini formativi e di orientamento; il periodo di utilizzo del credito d'imposta maturato

in base al pregresso istituto del credito d'imposta per nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno.

**Gli emendamenti 2.500 e 2.600, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono la soppressione, rispettivamente, del **comma 4** e del **comma 5**.

Si ricorda che, secondo tali **commi**: fino al 31 dicembre 2015, nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano adottato specifiche regolamentazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, trovano applicazione (anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni) l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, ed il regolamento ministeriale di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142; sempre con riferimento allo stesso periodo transitorio, i limiti massimi di durata dei tirocini, previsti dalla summenzionata disciplina regolamentare statale, sono "prorogabili" di un mese; si definiscono, per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, alcune modalità di compensazione finanziaria per la corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione (in quest'ultima materia, resterebbero operanti i successivi **commi 6 e 7**). Si ricorda che la soppressione del **comma 4** è stata posta come condizione nel parere non ostativo espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato sul decreto-legge in esame.

**L'emendamento 2.17 (testo 2), approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un Fondo straordinario, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2014, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento - rivolti a giovani fino a 29 anni di età - nei settori delle attività e dei servizi per la cultura.

**L'emendamento 2.18, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di consentire ai datori di lavoro, pubblici e privati, per i tirocini formativi e di orientamento, di far riferimento: alla disciplina della sola regione in cui sia ubicata la sede legale; al solo centro per l'impiego nella cui circoscrizione rientri la medesima sede legale.

## **Articolo 2, commi 10-14**

*(Tirocini curricolari e in orario extra-curricolare)*

I **commi da 10 a 13** incentivano le attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari nell'anno accademico 2013-2014. Il **comma 14** prevede la definizione di piani in intervento per la realizzazione di tirocini formativi in

orario extra-curricolare per gli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado.

**Con l'emendamento 2.24 (testo 2) è stato modificato il comma 13** che prevede la possibilità di assegnare allo studente gli incentivi - messi a disposizione ai sensi dei commi precedenti - quale cofinanziamento, per metà, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico. **Con l'emendamento citato** nella nozione di "rimborso" rientra anche il beneficio o la facilitazione non monetari, solo per i tirocini all'estero. Viene soppressa - e quindi perde rilievo - l'ipotesi del rimborso corrisposto da soggetto privato.

### **Articolo 3**

*(Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione)*

Il **comma 1** reca stanziamenti: per le misure relative all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; per progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno; per borse di tirocinio formativo, con riferimento ai giovani residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. I **commi da 2 a 5** riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale.

Gli **emendamenti 3.2 e 3.3, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono di esplicitare che i progetti summenzionati, relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, sono promossi - oltre che dai giovani e dai soggetti delle categorie svantaggiate - anche dai soggetti delle categorie molto svantaggiate e che i medesimi progetti devono fare particolare riferimento ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione "antimafia".

L'**emendamento 3.4 (testo 2), anch'esso approvato nel corso dell'esame in sede referente**, pone un criterio di priorità - in favore di progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività - nell'ambito degli stanziamenti summenzionati relativi: all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; ai progetti inerenti all'infrastrutturazione sociale ed alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno.

### **Articolo 4**

*(Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione)*

L'**articolo 4**, al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie per le misure a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno

previste dall'articolo 1, comma 12, lett. a) e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, reca misure dirette ad accelerare le procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.

### **Articolo 5**

*(Misure per l'attuazione della "Garanzia per i Giovani" e la ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti "ammortizzatori sociali in deroga")*

L'**articolo 5** istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida, predisposizione di rapporti, con riferimento a: l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario "Garanzia per i Giovani" (*Youth Guarantee*); la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga.

Gli **emendamenti 5.4, 5.8 (testo 2) e 5.500, approvati nel corso dell'esame in sede referente**, propongono alcune modifiche ed integrazioni alle norme di individuazione dei compiti della nuova struttura di missione. In particolare, l'**emendamento 5.500** propone che la definizione dei criteri per l'impiego delle risorse economiche, relative alle politiche attive del lavoro, sia operata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa, è escluso l'intervento sostitutivo da parte dello Stato).

### **Articolo 6**

*(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)*

L'articolo intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) regionali, stabilendo che gli istituti professionali possano utilizzare, nel primo biennio e nel primo anno del secondo biennio, spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni per svolgere percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa.

### **Articolo 7**

*(Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92)*

Il **comma 1** reca alcune modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro dipendente a termine.

L'**emendamento 7.39, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone l'inserimento di una **lettera 0a)** nel **comma 2**, con la quale si consente, senza la condizione della sussistenza di un interesse, il distacco temporaneo di lavoratori nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un medesimo contratto di rete di impresa e si prevede che quest'ultimo possa definire le regole per ipotesi di codatorialità di dipendenti da parte di imprese sottoscrittrici.

Le **lettere a) e b)** del **comma 2**, il **comma 3** e il **comma 5, lettera a), numero 2)**, modificano la disciplina dell'istituto del lavoro intermittente. L'**emendamento 7.45, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di esplicitare che i limiti di impiego di cui alla **lettera a)** si riferiscono a ciascun datore di lavoro.

Le **lettere c) e d)** del **comma 2** riguardano il lavoro a progetto. In materia, l'**emendamento 7.70, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di inserire un **comma 2-bis**, con il quale si chiarisca l'ambito di applicazione della norma che fa salvo il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. L'**emendamento in esame** propone di chiarire che tale norma si riferisca alle attività di vendita diretta di beni e alle attività di vendita di servizi, realizzate attraverso *call center outbound*, specificando, dunque, che l'aggettivo "diretta" si riferisce esclusivamente alla vendita di beni e non anche alla vendita di servizi.

Le **lettere e) e f)** del **comma 2** concernono il lavoro accessorio.

Il **comma 4** modifica la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per alcuni casi di licenziamento individuale.

Il **comma 5** reca alcune modifiche ed integrazioni alla L. 28 giugno 2012, n. 92, con particolare riferimento a: l'attività di monitoraggio; gli incentivi alle assunzioni; gli ammortizzatori sociali; l'ambito di applicazione delle norme in materia di forme e procedure relative alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali del rapporto dei lavoratori e delle lavoratrici. L'**emendamento 7.116, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di specificare la natura non regolamentare di un decreto ministeriale.

Il **comma 6** concerne gli ammortizzatori sociali specifici di settore.

Il **comma 7** - insieme con il precedente **comma 5, lettera d), numero 2)** - riguarda la nozione di stato di disoccupazione.

## **Articolo 8**

### *(Banca dati delle politiche attive e passive)*

L'**articolo 8** istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la "Banca dati delle politiche attive e passive", che raccoglie le informazioni inerenti ai soggetti da collocare nel mercato del lavoro, ai servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e alle opportunità di impiego.

L'**emendamento 8.500, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone l'inserimento di altri soggetti nell'elenco di quelli che concorrono alla costituzione della banca dati.

### **Articolo 9, commi 1-12**

*(Ulteriori disposizioni in materia di lavoro e norme relative ai soggetti extracomunitari)*

Il **comma 1** riguarda la responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro e dell'appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori, con riferimento ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (di opere o di servizi).

Il **comma 2** modifica una norma generale, concernente il meccanismo di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. L'**emendamento 9.501, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di specificare che il primo incremento, decorrente dal 1° luglio 2013, si applica esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla medesima data. *Potrebbe essere ritenuto opportuno definire in termini espliciti i profili di diritto transitorio anche dei successivi incrementi; si ricorda, in ogni caso, con riferimento alle ammende relative alle contravvenzioni penali, che, in base all'art. 2, quarto comma, del codice penale, "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo" (salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).*

Il **comma 3** introduce un'ipotesi di cumulo diacronico di due tipologie di contratti di apprendistato.

Il **comma 4** modifica la normativa che consente, entro determinati limiti e nel rispetto di alcune condizioni, ai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali) di derogare alle disposizioni di legge ed alle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il **comma 5** concerne le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro.

Il **comma 6** introduce, nella disciplina della somministrazione di lavoro, un richiamo generale all'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con riferimento al periodo di "missione" del lavoratore presso un soggetto utilizzatore).

I **commi 7, 8, 9 e 10** pongono alcune norme relative ai soggetti extracomunitari. L'**emendamento 9.32, approvato nel corso dell'esame in sede referente**, propone di ampliare l'ambito dei soggetti extracomunitari che, al termine di determinati corsi di studio e alla scadenza del relativo permesso di



soggiorno (per motivi di studio), hanno diritto di essere iscritti nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero di chiedere, in presenza dei requisiti stabiliti dalla relativa disciplina, la conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nella disciplina vigente, tali possibilità sono riconosciute al soggetto extracomunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello. L'**emendamento 9.32** in esame propone un'estensione ai casi di conseguimento (in Italia) di una laurea triennale o di una laurea specialistica. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se tale ampliamento debba essere esteso, per motivi di coerenza, all'ipotesi di conseguimento di un master universitario di primo livello, quantomeno per il caso in cui anche la laurea triennale sottostante fosse stata conseguita in Italia* - si ricorda che ai corsi relativi ai master universitari di primo livello si accede con il possesso della laurea triennale, mentre a quelli relativi ai master universitari di secondo livello si accede con il possesso della laurea specialistica -.

Il **comma 11** introduce alcune fattispecie in cui le imprese agricole possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, con la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti.

Il **comma 12** concerne le spese sostenute dagli enti locali per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

### **Articolo 9, commi 13-15**

*(Disciplina della s.r.l. semplificata e a capitale ridotto)*

Il **comma 13** apporta alcune modifiche all'art. 2463-*bis* del codice civile, che disciplina le società a responsabilità limitata semplificata.

Il **comma 14** sopprime la gran parte della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata a capitale ridotto, che potevano essere costituite da soci ultratrentacinquenni.

Il **comma 15** riversa nella forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata le esistenti società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevedendo che la loro iscrizione al registro delle imprese muti di qualificazione, definendosi ora "società a responsabilità limitata semplificata".

### **Articolo 9, comma 16**

*(Disciplina delle start-up innovative)*

Il **comma 16** innova alcuni dei requisiti che, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge n. 179/2012, disciplinavano le *start up* innovative (società di capitali non quotate, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero nella forma di *Societas Europaea*, soggette a tassazione in Italia). Tra i

requisiti, è soppresso l'obbligo per cui i soci, persone fisiche, debbono detenere (al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) è ribassato dal 20 al 15 per cento; all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero) si aggiunge, come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale, secondo la disciplina vigente di cui **l'emendamento coord. 1 delle Commissioni riunite** ha precisato la natura regolamentare; al requisito della titolarità (o deposito o licenza) di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale) si aggiunge, come alternativa, quello della titolarità di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (anche in tal caso, come per le altre privative, è richiesta la diretta inerenza all'oggetto sociale e all'attività di impresa).

## **Articolo 10**

*(Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)*

Il **comma 1** riguarda la composizione ed il funzionamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il **comma 2** concerne i fondi pensione che coprono rischi biometrici (legati alla morte o all'invalidità) o che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni. Si consente che le fonti istitutive di tali fondi, qualora essi procedano all'erogazione diretta delle rendite e non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati (in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti), rideterminino la disciplina del finanziamento e delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.

I **commi 3 e 4** trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'INAIL all'INPS le funzioni amministrative in materia di assicurazioni per malattia e maternità dei lavoratori marittimi.

I **commi 5 e 6** concernono i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili.

Il **comma 7** esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione - da parte della regione - delle misure di "riduzione dei costi della politica".

#### **Articolo 11, comma 1**

*(Rinvio dell'incremento dell'aliquota IVA)*

L'**articolo 11** al **comma 1** posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; viene altresì abrogata la disposizione, contenuta nel successivo comma 1-*quater* dello stesso decreto-legge, secondo la quale l'aumento dell'aliquota non si applica in caso di introduzione entro il 30 giugno 2013 di misure di riordino della spesa sociale o di eliminazione di regimi di agevolazione con effetti sull'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro annui.

#### **Articolo 11, commi 2-4**

*(Redditi dei titoli di Stato greci nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia)*

L'**articolo 11** ai **comma da 2 a 4** prevede che la Banca d'Italia comunichi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota degli utili di gestione riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio *Securities Markets Programme* attribuibili all'Italia. Dette quote sono riassegnate con decreto del MEF ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012.

#### **Articolo 11, comma 5**

*(Contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund)*

L'**articolo 11** al **comma 5** autorizza un contributo per l'importo complessivo di 25,1 milioni di euro in favore del *Chernobyl Shelter Fund* istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

#### **Articolo 11, comma 5-bis**

*(Sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti)*

Il **comma 5-bis**, approvato dalle Commissioni (em. 11.12) novella l'articolo 37 del decreto-legge 201/2011, sostituendo il secondo periodo del comma 1, relativamente alla sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti competente in

tale settore e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori. L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. Il Consiglio dei ministri aveva provveduto alla designazione della terna dei componenti l'Autorità nella riunione dell'8 giugno 2012, ma l'iter non è stato completato, per cui l'Autorità non è operante. Una nuova designazione è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 luglio 2013 ed è in corso l'iter per l'espressione del parere parlamentare.

L'emendamento interviene sulla sede dell'autorità; il vigente testo del comma 1, secondo periodo, prima citato, prevede che la sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. A tale adempimento ha provveduto il D.P.C.M. 11/5/2012, il cui articolo unico recita che l'Autorità di regolazione dei trasporti ha sede nella città di Roma. Il nuovo testo proposto dall'emendamento prevede che la sede dell'Autorità è definita in un immobile di proprietà demaniale nella città di Torino con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013.

### **Articolo 11, comma 6**

*(Contributo italiano alle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD))*

L'**articolo 11 al comma 6** novella l'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l'effettivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

### **Articolo 11, commi 7 e 8**

*(Agevolazioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012)*

L'**articolo 11** abroga al **comma 7** l'articolo 12-bis del decreto-legge n. 74 del 2012 e, contemporaneamente, novella al **comma 8** l'articolo 6-novies del decreto-legge n. 43 del 2013, al fine di inglobare in un'unica disposizione sia l'agevolazione concernente la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze

derivanti da indennizzi o risarcimenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, sia l'agevolazione concernente la detassazione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge n. 95 del 2012; il trattamento agevolativo viene peraltro previsto in favore di tutti soggetti in relazione ai contributi, indennizzi o risarcimenti, di qualsiasi natura, ricevuti in relazione a danni causati dal sisma del maggio 2012.

### **Articolo 11, commi 9-11**

*(Rimozione dei materiali contenenti amianto in talune zone colpite da calamità naturali)*

L'**articolo 11, nei commi da 9 a 11** disciplina le attività di rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché in quelle interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

Il **comma 9** affida ai gestori dei servizi pubblici, in collaborazione con i comuni - individuati mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni - il compito di identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione per:

- a) gli effetti tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- b) per i materiali contenenti amianto derivanti:
  - dal crollo degli edifici causato dagli eventi sismici;
  - dalle demolizioni degli edifici pericolanti disposte dai comuni nonché da altri soggetti competenti su incarico dei comuni interessati.

Il **comma 10** dispone che il Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato, sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto di cui al comma 9, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) l'elaborazione del piano di lavoro contenente le misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, previsto dall'articolo 256 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, la rimozione dei materiali e il loro trasporto ai siti di smaltimento;
- b) lo smaltimento dei materiali, con la previsione dell'impegno per l'aggiudicatario di applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 9.

Il **comma 11** dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 mediante il ricorso da parte del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi calamitosi richiamati nel comma 9 nei limiti delle risorse disponibili rispettivamente del Fondo per la

ricostruzione delle aree per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'ordinanza (*ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile*) n. 83 del 27 maggio 2013 con la quale sono stati disposti i primi interventi in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e del 3 maggio 2013 nei comuni dell' Emilia-Romagna.

**Articolo 11, comma 11-bis**

*(Finanziamenti agevolati per le zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

Il **comma 11-bis dell'articolo 11, inserito in sede referente (em. 11.26 testo 2)** novella il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012<sup>1</sup>, con il quale si prevede che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono contrarre finanziamenti - secondo contratti tipo definiti mediante convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, e con l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - finalizzati alla concessione di finanziamenti agevolati. Per effetto della modifica apportata viene in particolare precisato che il limite massimo di 6.000 milioni di euro previsto dalla norma concerne i finanziamenti agevolati assistiti da garanzia concessi ai soggetti danneggiati dal sisma.

---

<sup>1</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

### **Articolo 11, comma 11-bis**

*(Disposizioni per la ricostruzione di immobili siti nel del Comune di Marsciano danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009)*

Il **comma 11-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, (em. 11.27)**, estende agli interventi di ricostruzione degli immobili compresi nel piano di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria, le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 2012. Tale norma esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo dall'applicazione delle disposizioni che assoggettano rispettivamente i lavori e i servizi affidati da privati, per i quali sia previsto un contributo pubblico in misura prevalente, all'applicazione, seppur parziale, della normativa pubblicistica sui contratti pubblici. Restano, comunque, fermi i controlli di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e quelli antimafia.

### **Articolo 11, comma 12**

*(Addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale)*

La disposizione introdotta dal **comma 12 dell'articolo 11** consente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dal 2014, di ricorrere alla leva fiscale ai fini della copertura degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, concernenti, rispettivamente, i debiti delle regioni e province autonome ed i debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.

### **Articolo 11, commi 13-16**

*(Trasporto ferroviario nella Regione Campania)*

I **commi 13-16** intervengono in materia di trasporto ferroviario regionale della Regione Campania, integrando le disposizioni che delineano una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro.

**Articolo 11, comma 17**  
*(Fondazioni lirico-sinfoniche e FUS)*

Il **comma 17** autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori.

**Articolo 11, commi 18-20**  
*(Incremento dell'acconto IRPEF e IRES)*

L'**articolo 11** al **comma 18** incrementa dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013; il **comma 19** prevede che per l'anno 2013 gli effetti di tale incremento si producano esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto di imposta; il **comma 20** incrementa dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

**Articolo 11, comma 21**  
*(Incremento dell'acconto sugli interessi maturati su conti correnti e depositi)*

L'**articolo 11** al **comma 21** fissa al 110 per cento, per gli anni 2013 e 2014, la misura dell'acconto delle ritenute sugli interessi maturati su conti correnti e depositi al cui versamento sono tenuti gli istituti di credito.

**Articolo 11, commi 22 e 23**  
*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

L'**articolo 11** al **comma 22** a decorrere dal 1° gennaio 2014 assoggetta ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche). La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione



della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

Il **comma 23** incarica il Ministero della salute del monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.

### **Articolo 11-bis**

*(Limite di indebitamento enti locali e Fondo svalutazione crediti)*

L'**articolo 11-bis, inserito in sede referente (em. 11.0.501 testo corretto)**, al **comma 1** novella l'articolo 204 del TUEL, con il quale sono dettate regole per l'assunzione di mutui, modificando i limiti di indebitamento ivi previsti per gli enti locali. In particolare, il valore del rapporto tra gli oneri di ammortamento dei debiti dell'ente e le entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto, calcolato quale limite per assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, per effetto della modifica proposta viene incrementato dal 6 all'8 per cento nel 2013 e dal 4 al 6 per cento a decorrere dal 2014.

Il **comma 2** modifica il comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013<sup>2</sup>, che dispone che gli enti locali beneficiari dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. aumentino il fondo di svalutazione crediti per i 5 esercizi finanziari successivi a quello dell'anticipazione. La norma vigente prevede che il fondo sia pari almeno al 50% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni: l'emendamento propone di portare tale percentuale al 30%, specificando altresì che la norma opera nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> *Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.*

<sup>3</sup> *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

**Articolo 12**  
*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 12** al **comma 1** reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento in esame; l'**emendamento 2.17 (testo 2)** ha modificato tale copertura prevedendo una ulteriore riduzione di un milione di euro per l'anno 2014 per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge di stabilità 2013 (*fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari*): la relativa riduzione di spesa passa pertanto da 202 milioni di euro a 203 milioni.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>31</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 588 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 Sintesi per l'Aula
<a href="#"><u>32</u></a>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i> Ed. provvisoria
<a href="#"><u>33</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 890 Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
<a href="#"><u>34</u></a>	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE: il procedimento. Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 813 e 343-A)
<a href="#"><u>35</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 896 "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"
<a href="#"><u>36/I</u></a>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti - Parte I: i Paesi
<a href="#"><u>37</u></a>	Documentazione di base	Raccolta di documentazione per l'esame parlamentare dell'Atto Senato n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
<a href="#"><u>38</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 16 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di controllo della acquisizione e detenzione di armi
<a href="#"><u>39</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 941 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale"
<a href="#"><u>40</u></a>	Dossier	Verso il Consiglio Europeo di dicembre 2013 sulla difesa: contributi di <i>stakeholders</i>
<a href="#"><u>41</u></a>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 18 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
<a href="#"><u>42</u></a>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 925 "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".